

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Fiere Autonome Italiane Riunite” F.A.I.R.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Fiere Autonome Italiane Riunite” F.A.I.R., di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Brembate (BG). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Brembate (BG) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale e/o internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Fiere Autonome Italiane Riunite ETS” oppure “Fiere Autonome Italiane Riunite Ente del Terzo settore” oppure “F.A.I.R. ETS” oppure “F.A.I.R. Ente del Terzo Settore”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L’Associazione è di diritto privato, libera, apartitica e aconfessionale, volontaria, senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) rappresentare, a livello nazionale, europeo e internazionale, il settore delle imprese private, associazioni, fondazioni e degli enti che svolgono attività di organizzazione di eventi a carattere fieristico e/o espositivo, musicale, teatrale, di intrattenimento, eventi aziendali, eventi di marketing e di P.R, spettacoli, eventi culturali, artistici, turistici, sportivi, meeting, convention, convegni, congressi, eventi di wedding planner, eventi di beneficenza e raccolta fondi che, nella sua più ampia accezione, deve essere intesa anche quale attività di promozione e sviluppo di un territorio, della sua cultura e della sua economia, delle sue tradizioni artistiche, artigiane, agricole ed enogastronomiche;
- b) rappresentare gli interessi degli Associati presso le sedi istituzionali, italiane ed estere, pubbliche e private, presso la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali, nonché presso incontri e dibattiti inerenti Attività produttive, Turismo, Cultura, Eventi, Tempo libero, Professioni;
- c) rappresentare gli interessi della categoria, dell'Associazione e degli Associati dinanzi le Autorità amministrative nazionali e sovranazionali e dinanzi agli Organi della P.A. comunque denominati, nonché rappresentare tali interessi nei procedimenti di consultazione o in contraddittorio dinanzi le Autorità amministrative e/o di regolazione;
- d) partecipare ai tavoli di concertazione e interloquire con le Istituzioni pubbliche al fine di favorire lo sviluppo del settore degli eventi e delle manifestazioni a livello nazionale ed internazionale;
- e) promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) valorizzare gli interessi economici e sociali degli Associati e riconoscere il ruolo sociale degli stessi;
- g) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e dei servizi intese ad assistere e potenziare le imprese in funzione della tutela e della valorizzazione della categoria degli organizzatori di eventi ed in quant'altro ritenga utile all'intero settore, anche per incrementare il turismo, l'economia e lo sviluppo sia della categoria degli organizzatori di eventi sia dei territori sui quali operano ed ogni altra attività inerente il tempo libero.;
- h) promuovere forme di attività e di servizi che si ispirano alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza;
- i) rappresentare le istanze e le iniziative del settore presso i media e gli organi di stampa;
- j) favorire la vita associativa in un ambiente di sereno incontro per lo scambio reciproco di idee e conoscenze e collaborazioni, incoraggiando il contatto fra i soci aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali;
- k) promuovere inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- l) agevolare la fornitura e/o fornire direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza sul lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società e/o tramite l'attivazione di convenzioni con differenti fornitori;
- m) diffondere e facilitare le iniziative culturali in genere tramite la pubblicazione sia cartacea che on line di opere di qualsiasi genere letterario, saggistico, manualistico di promozione della categoria degli organizzatori di eventi;
- n) affiliarsi a similari organizzazioni nazionali ed internazionali;
- o) promuovere la crescita culturale e civica degli associati anche attraverso lo scambio di esperienze e risorse, la promozione e l'organizzazione di corsi, convegni ed altre iniziative

di formazione e cultura collegate o collegabili con l'organizzazione di eventi rivolte agli associati ed al pubblico;

- p) promuovere iniziative idonee allo sviluppo di una normativa adeguata, organica e semplificata che tuteli il settore e le imprese private e gli enti che di esso fanno parte;
- q) promuovere, presso le imprese private e gli enti del settore, le buone pratiche per la gestione e l'organizzazione degli eventi su tutto il territorio nazionale e all'estero;
- r) favorire, incoraggiare ed agevolare l'inserimento nel settore di giovani e di persone di qualsiasi età con formazione ed esperienze inerenti il settore dell'organizzazione e comunicazione di eventi;
- s) garantire, nei confronti del pubblico e delle istituzioni, la trasparenza e la correttezza nell'operato dei suoi Associati;
- t) promuovere, presso il pubblico e la generalità dei cittadini, le iniziative dell'associazione e delle imprese associate.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Partecipare a incontri di lavoro in materia di organizzazione di eventi, fiere e manifestazioni, cultura, turismo, musica, tempo libero, promozione del territorio e dei Beni culturali, comunicazione, commercio, artigianato, agricoltura nonché in ambito fieristico, in rappresentanza del settore dell'organizzazione di eventi;
- promuovere lo sviluppo e la tutela degli operatori italiani e/o stranieri dell'organizzazione di eventi nello specifico a carattere fieristico e/o espositivo, di spettacolo, intrattenimento, convegnistico e congressuale, aziendale, nei settori delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche, musicali, degli eventi di wedding planner e cerimonie ed eventi di beneficenza e di raccolta fondi, anche mediante la costituzione di fondi con finalità specifiche;
- sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e all'Estero operino in settori affini;
- promuovere accordi di carattere economico nell'interesse degli Associati e iniziative tese ad affermare politiche di sviluppo e tutela delle imprese al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività nel settore dell'organizzazione di eventi;
- organizzare seminari di studio, ricerche, convegni con enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, nonché su tematiche legate al settore dell'organizzazione di eventi;
- redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale scientifico, didattico ed informativo;
- organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, eventi, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd rom, dvd, supporti fonografici, visivi e digitali;
- promuovere iniziative editoriali, tradizionali e on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali;
- individuare i bisogni degli associati nella gestione della propria attività, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione degli Associati;
- svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, che abbiano il ruolo di presidente/legale rappresentante di società, ditte, associazioni, fondazioni, enti e persone giuridiche italiane e straniere con esperienza almeno triennale nel settore dell'organizzazione eventi, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, nonché enti pubblici e/o privati che svolgono direttamente attività di organizzazione di eventi a carattere fieristico e/o espositivo, con particolare riferimento alle mostre mercato, fiere, street food, nonché manifestazioni, eventi aziendali, eventi corporativi (eventi di marketing e di P.R.), spettacoli, eventi sportivi, artistici, culturali, turistici, meeting, convegni, convention, congressi, eventi di wedding planner e cerimonie, eventi di beneficenza e raccolta fondi, concerti, feste, attività di intrattenimento ed animazione per eventi, produzioni ed eventi cinematografici e teatrali, organizzazione di residenze artistiche, mostre, sfilate ed ogni altra tipologia di evento e manifestazione che si riconoscano nei valori e nei principi cui si ispira l'Associazione.

Non sono ammessi all'interno dell'associazione imprese, associazioni, fondazioni, enti che non abbiano nello statuto e/o nell'iscrizione alla Agenzia delle Entrate – Certificato di attribuzione di Partita IVA un codice Ateco inerente l'attività di organizzazione eventi come attività principale.

Per poter entrare a fare parte di F.A.I.R. gli Associati devono presentare, oltre ad un curriculum formativo e professionale inerente l'attività di organizzazione eventi, anche l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate in cui si evince il settore di attività inerente l'organizzazione di eventi (per le imprese) e l'atto costitutivo con lo statuto comprovante l'attività di organizzazione eventi per le associazioni, fondazioni, enti.

A insindacabile giudizio del consiglio direttivo, è possibile ammettere soggetti che non abbiano l'attività di organizzazione eventi quale attività principale, ma che presentino un curriculum formativo e professionale ritenuto adeguato.

2. I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Fondatori, che sottoscrivono il presente Statuto e godono del diritto di voto secondo il regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci;
- Soci Ordinari, che aderiscono successivamente ad F.A.I.R., previa apposita richiesta di adesione formulata secondo le regole contenute nel presente Statuto e che godono del diritto di voto secondo il regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci;

- Soci Sostenitori, che per la frequenza all'Associazione o per avere svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto in particolar modo l'attività e la valorizzazione in modo tangibile e concreto e che godono anch'essi di diritto di voto..

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente di F.A.I.R. ed al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Alla domanda va altresì allegata quietanza di versamento dell'eventuale quota associativa, che verrà restituita in caso di rigetto di cui al successivo comma 4.

2. Il Consiglio Direttivo delibera a suo insindacabile giudizio l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'adesione impegna il Socio per un anno, che decorre in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga presentato dal Socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea se in regola con il contributo e votare direttamente o per delega;
- b) essere eletti negli organi sociali;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
- e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
- f) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, nonché tutti i regolamenti interni e gli eventuali codici di comportamento adottati dall'Associazione;
- b) versare i contributi stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione (partecipazione alla vita associativa, ecc.);

- d) esercitare la propria attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale, salvaguardando l'immagine della categoria.
- 3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
- 4. I Soci possono essere remunerati per attività professionali non previste dal presente Statuto svolte in favore dell'Associazione e che devono essere autorizzate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo;
 - b) recesso dal contratto associativo, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo nei termini di cui all'art. 7 comma 6;
 - c) decadenza, in caso di perdita dei requisiti di ammissione;
 - d) mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso, protratto per oltre 90 giorni dalla scadenza del termine;
 - e) cessazione dell'attività o variazione di attività non più rientrante nel settore dell'organizzazione di eventi;
 - f) fallimento.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) di comportamenti che danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno all'Associazione, nonché offendano il decoro, l'onore e la professionalità dei singoli soci e degli amministratori;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - e) avere accertati motivi di incompatibilità;
 - f) inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Il Socio che per qualunque motivo perda la propria qualifica cessa automaticamente da qualsivoglia incarico di rappresentanza esterna che gli sia stato eventualmente conferito.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 2/5 (due quinti) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o in mancanza a mezzo mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione;

- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultima ipotesi, il Presidente può scegliere due scrutatori tra i presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo solamente coloro che rivestono cariche direttive o di rappresentanza degli associati (Legali rappresentanti, Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Segretari Generali, ecc...). La cessazione delle predette cariche dirigenziali o della rappresentanza nelle rispettive strutture di provenienza comporta decadenza dalla posizione di componente del Consiglio Direttivo e la perdita del diritto di voto in seno al Consiglio stesso, salvo il caso in cui venga raccolta autorizzazione scritta da parte dell'ente da cui sono stati indicati a proseguire nel ruolo all'interno del consiglio direttivo dell'associazione.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche a mezzo mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti due vicepresidenti ed un tesoriere; nomina, in conformità all'art. 19 che segue, il Segretario Generale dell'Associazione.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di comprovato impedimento alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ciascun componente può delegare un sostituto, a condizione che esso rivesta la qualifica necessaria per l'elezione al Consiglio Direttivo. I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono automaticamente dalla carica.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Le votazioni relative alle nomine si svolgono in assenza di liste e indicando una sola preferenza tra chi ha manifestato la propria disponibilità. Le cariche sociali di Vicepresidente durano per l'intero mandato del Consiglio Direttivo. Le dimissioni da una di dette cariche non comportano le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
- elaborare, ove ritenuto opportuno, i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione a completamento del presente Statuto;
- proporre in assemblea l'importo della quota associativa annuale da versare all'Associazione o i criteri per determinarla;
- determinare le quote di iscrizione per l'adesione alle iniziative promosse dall'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di giugno successivo al relativo esercizio;
- determinare il programma esecutivo di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- eleggere i Vicepresidenti e il Segretario Generale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- stabilire l'eventuale compenso per i soci o i soggetti esterni investiti di particolari incarichi;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dai Consiglieri;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale e ogni volta che ve ne sia la necessità, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni e il Presidente del Comitato Consultivo che non hanno diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione il Segretario Generale redige verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Alla cessazione del proprio mandato, il Presidente assume la qualifica di Past President e può essere eletto dall'Assemblea all'interno del Comitato Consultivo

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

4. Ove, per qualunque motivo, il numero dei componenti del Consiglio direttivo scenda sotto la soglia stabilita dall'Assemblea, i restanti componenti devono immediatamente convocare l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo.

In attesa dell'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica provvedono all'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione

Art. 22 – Il Segretario Generale

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario Generale che è la persona fisica delegata dall'Associazione alla gestione amministrativa della medesima e può essere tanto socio di F.A.I.R. quanto soggetto esterno.

2. Il Segretario Generale:

- si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione, unitamente ad una Segreteria tecnica di supporto;
- sovrintende ai servizi che F.A.I.R. offre ai soci, adottando le determinazioni necessarie al loro funzionamento;
- propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo la cui esecuzione non sia demandata ad altri organi, raccogliendo, ove necessario, le opportune deleghe operative dal Presidente dell'Associazione;
- partecipa, svolgendo funzioni di coordinamento, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto;
- coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.

3. Il Segretario Generale, quale espressione fiduciaria del Consiglio Direttivo, resta in carica per un periodo di tempo pari al mandato di quest'ultimo.

4. L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio Direttivo. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di Presidente e Vicepresidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
 - da eventuali fondi di riserva.

Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - dalla quota associativa da versarsi nella misura e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e, annualmente, nel corso degli esercizi successivi;
 - da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea straordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da versamenti volontari dei Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori;
 - dai contributi degli aderenti alle iniziative dell'Associazione;
 - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di eventi ed iniziative in genere organizzati dall'Associazione;
 - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti in genere;
 - da finanziamenti privati e pubblici, anche comunitari, per la realizzazione di iniziative culturali e di formazione;

- dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese quelle editoriali e formative;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- eventuali entrate derivanti da convenzioni da cui l'associazione possa trarre vantaggi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili ed eventuali Regolamenti interni.

